

## STATUTO

### DENOMINAZIONE E SEDE

**Art. 1** - Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, del Regolamento CE n° 1151/2012, della L. 526/99 e dei decreti attuativi, è costituito il Consorzio denominato "Consorzio di tutela della I.G.P. Pomodoro di Pachino".

Esso ha sede legale in Marzamemi (frazione di Pachino) via Nuova s.n.c. e potrà stabilire anche altrove una o più sedi amministrative.

### DURATA

**Art. 2** - Il Consorzio ha la durata di anni trenta, durata che potrà essere successivamente prorogata nei modi e termini di legge.

### OGGETTO

**Art. 3** - Il Consorzio non ha scopi di lucro ed ha per oggetto:

A - Esercitare le funzioni previste dalla legge 526/99 e dai successivi decreti di attuazione, successive modifiche ed integrazioni, ed in generale le attività previste dalla normativa di riferimento per i Consorzi di Tutela;

B - Valorizzare il prodotto "I.G.P. Pomodoro di Pachino";

C - **Operare la scelta dell'organismo di controllo pubblico o privato autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012;**

D- Vigilare sui prodotti similari che possono ingenerare con-

	<p> fusione nei consumatori e recare danno alla produzione della</p>	
	<p> "I.G.P. Pomodoro di Pachino";</p>	
	<p> E - Favorire l'innovazione tecnologica e l'utilizzo di nuove</p>	
	<p> tecniche e nuovi metodi per migliorare la qualità delle pro-</p>	
	<p> duzioni.</p>	
	<p> Per il raggiungimento di tali scopi il Consorzio può:</p>	
	<p> Informare il consumatore e curare gli interessi relativi al-</p>	
	<p> la denominazione;</p>	
	<p> Utilizzare e perseguire l'affermazione del contrassegno iden-</p>	
	<p> tificativo dell'IGP, per la promozione e la valorizzazione</p>	
	<p> del prodotto dei consorziati.</p>	
	<p> Effettuare la raccolta e la diffusione di informazioni e tec-</p>	
	<p> niche di mercato finalizzate alle azioni di promozione della</p>	
	<p> I.G.P. Pomodoro di Pachino, avvalendosi anche di altri cen-</p>	
	<p> tri specializzati.</p>	
	<p> Svolgere azioni di tutela, promozione e pubblicità, per favo-</p>	
	<p> rire l'affermazione sui mercati nazionali ed esteri della</p>	
	<p> I.G.P. Pomodoro di Pachino, anche avvalendosi di contributi</p>	
	<p> pubblici e privati.</p>	
	<p> Attuare azioni d'informazione ai consumatori sulla provenien-</p>	
	<p> za, qualità, e genuinità del prodotto;</p>	
	<p> Istituire un marchio consortile il cui uso è riservato agli</p>	
	<p> associati;</p>	
	<p> Compiere ogni e qualsiasi iniziativa, anche se non espresa-</p>	
	<p> mente indicata dallo Statuto, purché diretta al conseguimen-</p>	

	to degli scopi sociali;	
	Compiere tutte le operazioni creditizie e finanziarie atte a	
	raggiungere gli scopi sociali;	
	Istituire proprie sedi operative;	
	Attivare ogni azione anche a carattere legale o giudiziaria	
	per la tutela della propria attività, per impedire o reprimere	
	abusi e irregolarità a danno degli interessi e dei diritti	
	propri e dei consorziati;	
	Espletare gli incarichi, le iniziative e le attività eventualmente	
	affidate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;	
	Richiedere i benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e	
	dalla Unione Europea, seguire l'istruttoria delle pratiche e	
	rilasciare quietanze;	
	Ricevere contributi, liberalità e qualsiasi azione di sostegno,	
	materiale o economico, da persone fisiche o giuridiche,	
	enti e istituzioni pubbliche o private;	
	Organizzare, per gli scopi di cui sopra, una propria struttura	
	tecnica che si potrà anche avvalere di prestazioni e consulenze	
	di organismi specializzati pubblici e/o privati o di singoli esperti	
	del settore;	
	Realizzare per gli scopi di cui sopra corsi di formazione,	
	di aggiornamento e di qualificazione per gli associati del	
	consorzio.	
	<b>Art. 4</b> - Per "I.G.P. Pomodoro di Pachino" si deve intendere	

	il prodotto definito a norma del disciplinare di produzione	
	come da denominazione tutelata.	
	CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO DELLA DENOMINAZIONE ORIGINE PRO-	
	TETTA	
	<b>Art. 5</b> - Il contrassegno identificativo I.G.P. Pomodoro di	
	Pachino viene regolamentato dalle norme di legge vigenti in	
	materia.	
	ALTRI MARCHI COLLETTIVI	
	<b>Art. 6</b> - L'utilizzo del marchio e del contrassegno del Con-	
	sorzio, diverso dal contrassegno identificativo della	
	I.G.P., e la sua immissione sul mercato è disciplinata da ap-	
	posito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministra-	
	zione e approvato dall'Assemblea, previa approvazione da par-	
	te del Ministero.	
	<b>Art. 7</b> - La distribuzione ed il controllo del marchio collet-	
	tivo di cui all'art.6 deve avvenire con l'osservanza delle	
	modalità previste dal Regolamento. La riproduzione del mar-	
	chio consortile o di sue parti ovvero di diciture riferenti-	
	si al Consorzio su carta da lettera, materiale di propaganda	
	o stampati di vario genere, dovrà essere autorizzata dal Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	<b>Art. 8</b> - I soci hanno il diritto di segnalare al Consorzio o-	
	gni violazione inerente il marchio collettivo di cui al-	
	l'art.6.	
	<b>Art. 9</b> - Il Consorzio interverrà con tutti i mezzi consenti-	

ti dalle leggi vigenti per colpire l'illecito uso del marchio consortile da parte di terzi o la sua contraffazione.

SOCI

**Art. 10** - Possono essere ammessi al Consorzio in qualità di consorziati, purchè ne facciano richiesta, gli appartenenti

alle seguenti categorie così come individuate dall' art. 2

del D.M. del 12 Aprile 2000 "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela

delle D.O.P. e delle I.G.P.", e successive modifiche ed integrazioni, che siano inseriti nel sistema di controllo del-

l'Organismo autorizzato per la I.G.P.: "Pomodoro di Pachino":

Produttori agricoli

Possono essere ammessi al Consorzio, quale consorziati "produttori agricoli" tutti i produttori di Pomodoro di Pachino

nelle zone delimitate dal disciplinare, approvato dalle competenti autorità, ed inseriti nel sistema di controllo.

Possono quindi partecipare al Consorzio in qualità di Consorziati produttori agricoli:

a) i produttori agricoli singoli, le persone fisiche e le persone giuridiche proprietari di terreni adibiti alla colti-

vazione di pomodoro come definiti e delimitati all'art. 3 del disciplinare di produzione;

b) i titolari di contratti d'affitto di terreni adibiti alla coltivazione di pomodoro come definiti e delimitati al-

l'art. 3 del disciplinare di produzione. In caso di ammissio-

	ne dell'affittuario al Consorzio la sua appartenenza al medesimo cesserà alla scadenza del contratto d'affitto;	
	c) i compartecipanti ed i comodatari che conducono terreni adibiti alla coltivazione di pomodoro aventi i requisiti di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione. In tal caso, i documenti allegati alla domanda dovranno comprendere il consenso del concedente. In caso di ammissione, l'appartenenza del partecipante e del comodatario al Consorzio cesserà al termine del relativo rapporto;	
	d) le associazioni, le cooperative, le società e le organizzazioni di produttori limitatamente ai soci agricoltori titolari di appezzamenti come specificati ai precedenti punti "a", "b", "c" del presente articolo e su specifica delega scritta dei propri associati che abbiano i requisiti di cui ai punti sopraindicati.	
	Confezionatori	
	Possono fare parte del Consorzio in qualità di soci confezionatori le persone fisiche o giuridiche, anche se organizzate in forme associative, limitatamente ai soci confezionatori del Pomodoro di Pachino così come definito dall'art. 4 del presente statuto, su specifica delega scritta di questi.	
	<b>Art. 11</b> - I Soci sono assegnati alle rispettive categorie al momento della ammissione.	
	Ogni socio potrà fare parte di più categorie, secondo le attività effettivamente svolte, anche sotto diverse ragioni so-	

	ciali e sarà tenuto a versare quote e contributi in ragione	
	di ogni singolo ramo di attività, ammissione compresa, come	
	se fosse socio di ogni singola categoria.	
	In uguale misura avrà diritto di voto secondo le norme delle	
	specifiche categorie.	
	Il socio che non potesse partecipare direttamente all'atti-	
	ività sociale del Consorzio, può farsi rappresentare, in for-	
	ma anche continuativa, da persona di sua fiducia, munita di	
	regolare delega; per le Cooperative di primo grado non è ri-	
	chiesta la delega specifica.	
	Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di cui	
	all'art.40 del presente statuto.	
	<b>Art. 12</b> - Le modalità di presentazione delle domande di am-	
	missione, le documentazioni da allegare, le verifiche da ef-	
	fettuare e i relativi eventuali oneri a carico del presenta-	
	tore della domanda, sono stabilite dal Regolamento, previa	
	approvazione da parte del Ministero.	
	<b>Art. 13</b> - Chi si trova in possesso dei requisiti di cui so-	
	pra ed intende essere ammesso al Consorzio deve presentare	
	domanda al Consiglio di Amministrazione.	
	.	
	<b>Art. 14</b> - I produttori agricoli e i confezionatori che vengo-	
	no ammessi al Consorzio devono pagare una tassa di ammissio-	
	ne che andrà a costituire il fondo consortile e che verrà	
	stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione	

	<b>Art 15</b> - I soci, a qualsiasi categoria appartengano, corri-	
	sponderanno al consorzio un contributo annuo per ogni chilo-	
	grammo di pomodoro controllato/certificato come Pomodoro di	
	Pachino I.G.P. come previsto dai Decreti ministeriali .	
	<b>Art. 16</b> - Il contributo annuo dovrà essere inderogabilmente	
	versato <b>con scadenza bimestrale entro il giorno cinque del</b>	
	<b>mese successivo a ciascun bimestre</b> di riferimento, sulla ba-	
	se delle quantità di prodotto certificato comunicate dall'Or-	
	ganismo di controllo a ciò autorizzato.	
	<b>Art. 17</b> - La domanda d'iscrizione dovrà contenere tutti gli	
	elementi richiesti dalle norme vigenti e dal Regolamento e	
	dovrà riportare <b>l'indirizzo P.E.C. al quale devono essere in-</b>	
	<b>viate tutte le comunicazioni relative al ruolo di socio.</b>	
	Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica	
	la domanda, sotto forma di dichiarazione di responsabilità	
	ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, deve essere corredata	
	da copia dell'atto costitutivo e dello statuto.	
	Il Consorzio potrà in ogni momento verificare le posizioni	
	dei singoli produttori agricoli e confezionatori.	
	La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione, sulla	
	base delle norme del presente statuto.	
	Il nuovo ammesso sarà iscritto nell'elenco dei Soci all'atto	
	della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.	

**Art. 18** - I soci sono obbligati a comunicare al Consorzio, entro quindici giorni dal momento in cui si è verificato, il cambiamento della ragione sociale e la sede **nonché dell'indirizzo di PEC per le comunicazioni e/o notifiche.**

Nell'ipotesi di trasferimento aziendale per atto tra vivi il nuovo proprietario non subentra di diritto, pertanto, se intende far parte del Consorzio, dovrà presentare domanda di ammissione e pagare la relativa quota.

**Art. 19** - Il socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e delle sue categorie, o comunque suscettibili di ledere il prestigio e gli interessi degli altri soci. **In difetto si applicheranno le sanzioni, laddove previste, dal regolamento interno.** Resta, in ogni caso, salvo il diritto del Consorzio ad agire giudizialmente contro il Socio inadempiente per i danni causati dal comportamento di quest'ultimo.

**Art. 20** - Il Consiglio di Amministrazione, accertato un comportamento lesivo del Socio, deve contestarlo a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento **"e/o a mezzo PEC e deve contenere"** invito a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio scarico. Il Socio può chiedere altresì di prendere visione degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione.

	Il Consiglio provvede in merito con atto motivato, comunica-	
	to al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimen-	
	to "e/o a mezzo PEC" entro quindici giorni dall'accertamento	
	della violazione.	
	<b>Art. 21</b> - Contro le sanzioni disciplinari il Socio può adire	
	l'autorità giudiziaria anche nelle forme di cui all'art. 51.	
	<b>Art. 22</b> - Le quote di ammissione vengono stabilite in misura	
	fissa di "euro cento (€ 100,00) per i produttori ditta indi-	
	viduale con copertura in serra dichiarata all'Organismo di	
	controllo fino a 10.000 mq, euro Duecentocinquanta (€	
	250,00) per i produttori ditta individuale con copertura in	
	serra dichiarata all'Organismo di controllo da 10.000 mq a	
	20.000 mq, euro cinquecento (€ 500,00) per i produttori dit-	
	ta individuale con copertura dichiarata all'Ente di certifi-	
	cazione superiore a 20.000 mq e i produttori persona giuridi-	
	ca; per i confezionatori con una produzione certificata IGP	
	annua fino a kg 10.000 euro Millecinquecento (€ 1.500,00),	
	per i confezionatori con produzione certificata IGP commer-	
	cializzata superiore a kg 10.000 euro tremila (€ 3.000,00) e	
	successivamente nella misura che sarà determinata in seno al	
	regolamento interno.	
	<b>Art. 23</b> - L'importo dei contributi annuali viene determinato	
	dal CdA annualmente entro il 30 novembre per l'anno successi-	
	vo e/o dal regolamento interno in proporzione alla quantità	
	di prodotto controllato/certificato dall'Organismo di Con-	

	trollo e nel rispetto delle percentuali di contribuzione di	
	ciascuna categoria fissate dalle norme in materia dei consor-	
	zi di tutela.	
	I contributi e le quote potranno essere differenziati secon-	
	do le diverse categorie.	
	<b>Art. 24</b> - I consorziati hanno l'obbligo di:	
	osservare lo Statuto, il disciplinare dell'I.G.P. e i Regola-	
	menti, nonché di attenersi alle delibere prese dagli organi	
	sociali;	
	versare le quote e i contributi nei tempi e nei modi stabili-	
	ti a norma del presente Statuto e del Regolamento;	
	<b>Art. 25</b> - Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti	
	articoli, l'appartenenza al Consorzio dà diritto al consor-	
	ziato di ottenere:	
	il contrassegno del marchio del consorzio per il pro-	
	dotto conforme al <b>Disciplinare di produzione;</b>	
	le assistenze e i vantaggi previsti dal presente Statu-	
	to e dai regolamenti interni.	
	<b>Art. 26</b> - La qualità di consorziato si perde per recesso, de-	
	cadenza ed esclusione, nonché dopo un anno di morosità in as-	
	senza di giustificati motivi e per tutti gli altri casi pre-	
	visti dalla legge.	
	Il recesso è consentito nei casi previsti dal Codice Civile	
	e al consorziato che abbia cessato l'attività.	
	Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata	

	con avviso di ricevimento <b>e/o a mezzo PEC.</b>	
	Il recesso acquista efficacia nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione ne viene a conoscenza.	
	Sono salvi comunque gli obblighi finanziari assunti durante l'esercizio finanziario in corso.	
	La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazioni suscumbibili nelle fattispecie di cui alle disposizioni sanzionatorie previste dal D.LGS. 19.11.2004 n. 297.	
	FONDO CONSORTILE	
	<b>Art. 27</b> - Il Fondo Consortile è costituito:	
	dalle quote d'ammissione dei consorziati;	
	da eventuali quote consortili straordinarie;	
	dai contributi consortili ordinari (annuali);	
	dai contributi consortili straordinari ed integrativi;	
	dai contributi di Organismi nazionali, di Enti e privati;	
	dai beni immobili che per acquisti, donazioni e lasciti passino in proprietà del Consorzio;	
	dai proventi di attività e dai contributi versati dai consorziati per i servizi prestati a richiesta dei singoli soci,	

quali la stampa di etichette e bollini con il logo ed il marchio del consorzio;

da ogni altra eventuale entrata straordinaria.

**Art. 28** - Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

#### ORGANI DEL CONSORZIO

**Art. 29** - Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori;

Gli organi collegiali consortili devono essere composti secondo le normative di rappresentanza presenti nel D.M. 61414 del 12/04/2000 "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP", nonché dalle successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 30** - L'Assemblea è composta dai consorziati e/o dai loro rappresentanti. Le sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci.

I consorziati, Produttori agricoli e Confezionatori, eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli seguenti.

**Art. 31** - A ciascun consorziato spetta un voto ogni cinquemila

	la Kg (kg 5.000) di prodotto certificato.	
	Ai soci che nell'anno di riferimento non abbiano raggiunto	
	la quantità minima di prodotto certificato di cui al prece-	
	dente comma 1, spetta comunque un voto.	
	<b>Art. 32</b> - Ai fini della espressione del voto in Assemblea i	
	Consorziati costituiti in Società, anche di persone, nomine-	
	ranno il loro rappresentante legale o un suo delegato.	
	L'espressione del voto dei soggetti associativi di cui al-	
	l'art.10, capo "1", lettera "d" è subordinata alla delega	
	scritta dei singoli produttori agricoli o confezionatori as-	
	sociati, come individuati all'art. 10.	
	<b>Art. 33</b> - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	approva il bilancio consuntivo e approva le linee di massima	
	del preventivo per il successivo esercizio;	
	elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;	
	elegge i componenti del Consiglio Sindacale e nomina il Pre-	
	sidente del Collegio stesso;	
	approva i regolamenti da sottoporre in ogni caso all'approva-	
	zione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fo-	
	restali;	
	delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Con-	
	sorzio, approva le quote e i contributi proposti dal Consi-	
	glio di Amministrazione come previsto al successivo art. 47,	
	lettere "g" e "h".	

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro i termini di legge.

L'Assemblea deve inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta o il Collegio Sindacale o i Consorziati, produttori agricoli o confezionatori, che rappresentino rispettivamente il trenta per cento del prodotto certificato nell'anno precedente dall'Organismo di controllo; In tal caso i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

**Art. 34** - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga del consorzio, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, **sulla modifica del Disciplinare di produzione** e negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale.

**Art. 35** - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, almeno quindici giorni prima della data indicata per l'Assemblea, mediante avviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai consorziati presso il domicilio **e/o a mezzo P.E.C.** indicati nel libro soci o mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale

	e/o negli albi Pretori dei comuni di Pachino, Portopalo, I-	
	spica e Noto. La convocazione deve indicare il giorno, l'o-	
	ra, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trat-	
	tare, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della secon-	
	da convocazione.	
	<b>Art. 36</b> - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in	
	prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rap-	
	presentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convo-	
	cazione qualsiasi sia il numero dei consorziati presenti e/o	
	rappresentati. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda	
	convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta	
	dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.	
	<b>L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima</b>	
	<b>convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti con-</b>	
	<b>sorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e</b>	
	<b>delibera con il voto favorevole della maggioranza dei con-</b>	
	<b>sorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazio-</b>	
	<b>ne, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di</b>	
	<b>tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti validi e de-</b>	
	<b>libera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorzia-</b>	
	<b>ti presenti e/o rappresentati.</b>	
	Le deliberazioni che abbiano ad oggetto le modifiche dello	
	statuto e la modifica del disciplinare devono essere sottopo-	
	ste alla previa approvazione del M.I.P.A.F..	
	Le deliberazione che abbiano ad oggetto le modifiche dello	

Statuto e del Disciplinare di produzione, la proroga della

durata del consorzio, lo scioglimento anticipato del consor-

zio e la nomina dei liquidatori sono adottate, sia in prima,

sia in seconda convocazione, con il quorum sopra indicato.

**Art. 37** - Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono

constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segre-

tario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redat-

te da un Notaio.

**Art. 38** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente

designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente nomina il Segretario e da due a cinque scruta-

tori scelti tra i votanti.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può funziona-

re da Segretario dell'Assemblea.

**Art. 39** - Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci,

sempre che non siano sospesi dall'esercizio dei diritti so-

ciali ed a condizione che siano in regola con il versamento

dei contributi sociali e di ogni altro impegno finanziario

nei confronti del Consorzio, e **siano regolarmente iscritti**

**all'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato**

**dal Ministero delle politiche agricole alimentari e foresta-**

**li.**

Il Socio può intervenire personalmente o a mezzo di apposito

	rappresentante, che deve essere socio, nominato mediante de-	
	lega scritta.	
	Il numero massimo delle deleghe è pari a due per i soggetti	
	di cui all'art. 10, punto 1, lettere a), b), c).	
	<b>Art. 40</b> - Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei	
	Consiglieri in rappresentanza dei consorziati produttori a-	
	gricoli e da tre in rappresentanza dei consorziati confezio-	
	natori sulla base del prodotto certificato nell'anno prece-	
	dente e comunque secondo le norme vigenti in materia.	
	Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea	
	ordinaria fra i consorziati o i soci delle Società consorzia-	
	te <b>nel rispetto delle percentuali di rappresentatività pari</b>	
	<b>al 66% per la categoria dei produttori agricoli e pari al</b>	
	<b>34% per quella dei confezionatori.</b>	
	<b>Art. 41</b> - Ai fini della designazione dei candidati, per ogni	
	categoria possono essere presentate più liste comprendenti	
	un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai	
	quali ha diritto. Tali liste dovranno pervenire al Consorzio	
	almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea	
	<b>"anche a mezzo P.E.C."</b> .	
	Ai sensi dell'art.2 della legge 8 luglio 2016, n.154, in cia-	
	scuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministra-	
	zione, predisposte e presentate ai sensi del precedente com-	
	ma, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere	
	meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di	

appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato".

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Le liste di ciascuna categoria saranno riportate dal Consorzio in ordine di presentazione delle liste, in una scheda di voto separata per ogni categoria (scheda da contraddistinguersi da diverso colore o simbolo). A ciascun Socio presente all'Assemblea dovranno essere consegnate tante schede di voto della sua categoria quanti sono i voti cui ha diritto, anche in tagli multipli di cinque voti.

Ove fossero regolamentate procedure di voto elettronico, deve essere assicurato il voto segreto.

I Soci dovranno votare nell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, solo per i candidati della categoria di appartenenza.

	Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che	
	abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità	
	di preferenze, il Socio con maggiore anzianità nel Consor-	
	zio.	
	Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire	
	i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto del-	
	l'ordine di elencazione nella scheda elettorale, nel caso di	
	più liste nell'ordine di elencazione della lista più votata	
	Ove per una o più categorie vengano presentate liste con nu-	
	mero di candidati insufficiente, i seggi non coperti verranno	
	assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione per coop-	
	tazione tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e.	
	Qualora i designati cooptati rifiutino l'incarico, il Consi-	
	glio provvederà alla sostituzione per cooptazione tra gli ap-	
	partenenti alla stessa categoria.	
	Dei risultati delle elezioni sarà data notizia alla compagi-	
	ne sociale entro trenta giorni dalla data delle stesse <b>anche</b>	
	<b>a mezzo P.E.C..</b>	
	Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più	
	Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a so-	
	stituirli mediante nomina per cooptazione, secondo le norme	
	dell'art. 2386 del Codice civile, nel rispetto della rappre-	
	sentanza di tutte le categorie di Soci e delle graduatorie	
	raggiunte in sede di votazione.	
	La commissione elettorale nominata dal Presidente verifi-	

cherà il diritto al voto ed i voti attribuiti che devono essere indicati sulla scheda consegnata al consorziato e sottoscritta dal Presidente o dal Segretario della Commissione.

**Art. 42** - I membri del Consiglio di Amministrazione, **eletti ai sensi dell'art. 2383 c.c.**, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono tenuti, nel caso in cui banche, istituti di credito o compagnie assicurative lo dovessero richiedere, a prestare in proprio fidejussioni e/o coobbligazioni per attività svolta dal Consorzio, pro quota ove possibile.

In caso d'impedimento, dimissioni, decadenza o altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del triennio si applica l'art. 41 del presente Statuto. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni dell'intero Consiglio, si applicano le norme del Codice Civile.

**Art. 43** - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente per ciascuna categoria. Il segretario potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel tal caso il segretario non avrà diritto al voto.

**Art. 44** - Il Consiglio di Amministrazione è convocato, **a mezzo P.E.C. e/o mail** dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei componenti del Consiglio e, comunque, non meno di quat-

			tro volte all'anno.
			Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza
			dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a
			maggioranza di voti. A parità di voti, prevale il voto del
			Presidente.
			Le deliberazioni saranno verbalizzate in un apposito libro e
			sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
			Il verbale sarà approvato alla fine della seduta.
			<b>Art. 45</b> - E' causa di decadenza automatica dalla carica di
			Consigliere l'assenza a tre sedute consecutive del Consiglio.
			E' anche causa di decadenza automatica la mancata sottoscri-
			zione di polizze "fideiussorie" e in garanzia quando ciò sia
			richiesto a norma dell'art. <b>42</b> dello statuto.
			E' altresì causa di decadenza automatica per il Consigliere
			eletto nella qualità di legale rappresentante di Associazio-
			ni, società, cooperative, organizzazioni di produttori, la
			perdita della detta qualità di legale rappresentante.
			E' pure causa di decadenza automatica del Presidente la man-
			cata convocazione del Consiglio come previsto dallo art. <b>44</b> .
			<b>Art. 46</b> - L'eventuale attribuzione di emolumenti e di getto-
			ni di presenza <b>al Presidente</b> , ai Consiglieri e ai componenti
			il Collegio Sindacale verrà determinata dall'Assemblea.
			<b>Art. 47</b> - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecuti-
			vo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri di ordi-
			naria e straordinaria amministrazione per il funzionamento

del Consorzio stesso. Pertanto, fra l'altro, spetta al Consi-

glio di Amministrazione:

a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari

c) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sulla eventuale esclusione degli stessi;

d) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa annuali del Consorzio.

e) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione;

f) nominare Esperti e Tecnici, ove fosse necessario, per gli adempimenti istituzionali e statutari del Consorzio;

g) determinare le quote e i contributi dovuti al Consorzio nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria come previsto nelle norme di legge in materia dei Consorzi di tutela;

h) fissare di volta in volta il costo della marcatura e quello dei contributi per le attività a favore dello stesso o a richiesta dai consorziati;

i) provvedere alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare allo stesso;

l) redigere il progetto del bilancio preventivo;

m) autorizzare la sospensione del diritto alla marcatura consorziale;

	n) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei	
	per il raggiungimento delle finalità sociali, come, a mero	
	titolo di esempio: deliberare sulle azioni giudiziarie atti-	
	ve e passive, transigere e compromettere in arbitri, compra-	
	re e vendere immobili, accettare, donare, rinunciare ad ipo-	
	teche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, poster-	
	gazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico;	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in	
	quanto per legge delegabili, parte degli oggetti di cui so-	
	pra al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Consiglie-	
	ri.	
	<b>Art. 48</b> - E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazio-	
	ne:	
	a) nominare nel proprio seno in accordo con il Presidente,	
	un Amministratore Delegato, precisandone le attribuzioni, i	
	poteri ed il relativo compenso;	
	b) nominare un Direttore, stabilendone i poteri, le mansioni	
	e il compenso;	
	c) conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe occa-	
	sionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse	
	ed i poteri del delegato;	
	d) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando fac-	
	cia parte di questo, un'indennità ed attribuirgli, se del ca-	
	so, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servi-	
	zi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottopor-	

re all'esame del Consiglio medesimo;

e) costituire nel proprio seno commissioni speciali a carattere consultivo e/o esecutivo, allo scopo di affiancare e di assicurare la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza, nonché per coadiuvare il Consiglio nella fase di esecuzione di progetti complessi e/o di lunga durata.

Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni il Consiglio stabilirà di volta in volta i relativi compensi;

f) predisporre l'adozione da parte del Consorzio di uno o più regolamenti per disciplinare la vigilanza, l'attività pubblicitaria dei Soci, la tenuta dell'elenco dei consorziati, l'accertamento delle violazioni e quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto.

**Art. 49** - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 50** - L'organo di controllo è nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

**E' composto dal Collegio Sindacale, con tre Membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e due supplenti. Di essi almeno il Presidente e un membro supplente devono essere iscritti al Registro dei revisori di cui al D. Lgs n. 88/1992**

Il collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

**Art. 51** - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri effettivi tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi agli arbitri.

E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

**Art. 52** - Il Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente, può nominare un Direttore della Struttura o-

perativa fissandone le mansioni ed il compenso. Questi è al-

le dipendenze del presidente del Consiglio o dei suoi Delega-

ti ed è responsabile, per la parte che gli compete, dell'ap-

plicazione dello Statuto, dei Regolamenti e di quanto il Con-

siglio delibera circa l'attività del Consorzio stesso.

Il Direttore è responsabile dell'operato di tutto il persona-

le del Consorzio, che da lui dipende.

#### ESERCIZIO SOCIALE

**Art. 53** - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentu-  
no dicembre di ogni anno.

Il bilancio consta di tre parti: conto economico, stato pa-  
trimoniale e nota integrativa.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione  
predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione del-  
l'Assemblea insieme alla relazione e formula uno schema di  
bilancio preventivo per il successivo esercizio. Il bilancio  
va approvato entro i termini di legge o, qualora particolari  
esigenze lo richiedano, non oltre sei mesi dalla data di  
chiusura dell'esercizio consortile.

**Art 54** - I costi derivanti dalle attività attribuite ai sen-  
si del comma 15 dell'art. 14 della legge 526/1999 sono posti  
a carico di tutti i soggetti che aderiscono al consorzio e  
dei soggetti produttori e confezionatori dell'IGP anche se  
non aderenti al Consorzio, appartenenti alla categoria indi-  
viduate all'art. 4 del D.M. n°61413/2000, **ai sensi del D.M.**

**n. 410 del 12 settembre 2000.**

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Art. 55** - In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali dovranno redigere il bilancio del Consorzio.

Il riparto del risultato di bilancio dovrà essere diviso per il numero totale dei consorziati, in proporzione ai voti che ciascun Socio esprime nell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le spese della Liquidazione graveranno sul Fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno pro-quota su ogni consorziato proporzionalmente al numero dei voti di cui gode per ogni categoria. La quota del consorziato insolvente si accrescerà agli altri consorziati.

**Art. 56** - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le corrispondenti norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Si sottoscrive copia dello statuto aggiornato dopo l'assemblea del 29 luglio 2014.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

F.to Fortunato Sebastiano

**F.to Filippo MORELLO NOTAIO**